Comune di SAN BIAGIO DI CALLATA

Provincia di Treviso

P.A.T.

Variante n. 1

Elaborato	Doc.	0	1	Codice	d0105010

Relazione tecnica

Variante al Piano di Assetto del Territorio di adeguamento alla L.R. 6 giugno 2017, n. 14

Adottato
D.C.C. n. ___ del __/__/____

Approvato
D.C.C. n. ___ del __/__/____

Amministrazione comunale

Alberto CAPPELLETTO
Sindaco

Dott.ssa Luisa GREGGIO
Segretario Comunale

Geom. Renato FLORIO
Responsabile del Servizio Urbanistica

Progettista incaricato

Dott. Michele SACCON
Pianificatore Territoriale

Comune di San Biagio di Callalta
Via Postumia Centro 71 - 31048 San Biagio di Callalta (TV)
P.Iva 00571430263 C.F. 80009250269
info@comune.sanbiagio.tv.it PEC: protocollo.comune.sanbiagio.tv@pecveneto.it

Febbraio 2021

Sommario

1. QUADRO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE 4
1.1 I dati di partenza 4
1.2 Il dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio vigente 4
1.3 La Superficie Agricola Trasformabile 7
2. L'INDAGINE CONOSCITIVA DI CUI ALL'ALLEGATO A 7
3. INDIVIDUAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO NEL TERRITORIO REGIONALE (D.G.R. n. 668/2018) 10
3.1 Elementi correttivi per i singoli comuni 11
3.2 Individuazione della quantità massima di suolo per il comune di San Biagio di Callalta 11
4. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.A.T. AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 14/2017 13
4.1 Definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata 13
4.2 Definizione della quantità massima di consumo di suolo 15
4.3 Aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione 18
5. CONCLUSIONI 22

Premessa

La legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggi" (BUR n. 56 del 9 giugno 2017) detta le norme per il contenimento del consumo di suolo assumendo quali princìpi informatori: la programmazione dell'uso del suolo e la riduzione progressiva e controllata della sua copertura artificiale, la tutela del paesaggio, delle reti ecologiche, delle superfici agricole e forestali e delle loro produzioni, la promozione della biodiversità coltivata, la rinaturalizzazione di suolo impropriamente occupato, la riqualificazione e la rigenerazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, contemplando l'utilizzo di nuove risorse territoriali esclusivamente quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

La legge prevede che il consumo di suolo sia gradualmente ridotto nel corso del tempo e soggetto a programmazione regionale e comunale stabilendo la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale nel periodo preso a riferimento, in coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerarlo entro il 2050, e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, anche sulla base delle informazioni disponibili in sede regionale e di quelle fornite dai comuni.

Con la finalità di acquisire le informazioni territoriali utili per la predisposizione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 14/2017, è stato richiesto ai comuni del Veneto la compilazione di una scheda contenente le principali informazioni territoriali.

Con DGR n. 668 del 15 maggio 2018 è stata effettuata l'individuazione, per ogni comune del Veneto, della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4 co. 2 lett. a) della L.R. 14/2017.

I comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo la procedura semplificata definita dall'art. 14 della L.R. 14/2017 ovvero, per i comuni dotati di Piano di Assetto del Territorio (PAT), in deroga a quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.

La variante al Piano di Assetto del Territorio viene adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale, depositata entro otto giorni e resa pubblica presso la sede del comune per trenta giorni, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il Consiglio Comunale decide sulle stesse e contestualmente approva la variante semplificata.

Copia integrale della variante approvata è trasmessa, a fini conoscitivi, all'ente competente all'approvazione del Piano di Assetto del Territorio, ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione. La variante diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel sito internet del comune.

1. QUADRO DELLA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE

1.1 I dati di partenza

Il comune di San Biagio di Callalta è dotato di un Piano Regolatore Comunale (PRC) ai sensi dell'art. 12 della L.R. 11/2004, costituito da:

- Piano di Assetto del Territorio (PAT), approvato con Conferenza di Servizi del 31 marzo 2016 e ratificato dalla Giunta Provinciale con propria delibera n. 83 del 18/04/2016 ai sensi dell'art. 15, comma 6 della L.R. n. 11/2004. Il provvedimento è stato pubblicato nel B.U.R. Veneto n. 50 del 27/05/2016 ed è efficace dal 11/06/2016.
- Prima variante al Piano degli Interventi (PI) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10/11/2016, efficace dal 16 dicembre 2016.
- Seconda variante al Piano degli Interventi (PI) approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/10/2018, efficace dal 30 novembre 2018.

Per la redazione della presente variante al PAT sono state utilizzate le banche dati del Piano di Assetto del Territorio vigente (PAT 2016) e del Piano degli Interventi, adeguato alla seconda variante (PI 2018), che concorrono a costituire il Piano Regolatore Comunale (PRC). Nello specifico sono state considerate le banche dati relative ai temi b0402 Azioni strategiche del PAT e b0501 TematismiProg del PI, nonché i dati relativi al carico insediativo riportati nel dimensionamento degli strumenti urbanistici. Per la definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, di cui all'art. 2 co. 1 lettera e) della L.R.14/2017, sono stati censiti gli ambiti trasformati con strumenti urbanistici attuativi approvati ovvero ulteriori ambiti di trasformazione a intervento diretto.

1.2 Il dimensionamento del Piano di Assetto del Territorio vigente

Il PAT 2016 individua nel territorio comunale otto Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), identificati sulla base dei caratteri insediativi, fisici, urbanistici ed ambientali più significativi (Tav. 4 - Carta della Trasformabilità):

ATO 1 - Ambito fluviale del Piave
ATO 2 - S. Andrea di Barbarana, Fagarè
ATO 3 - Rovarè
ATO 4 - Cavriè San Martino
ATO 5 - San Biagio di Callalta
ATO 6 - Spercenigo
ATO 7- Olmi
ATO 8 - Nerbon

Per ciascun ATO il PAT 2016 definisce le nuove potenzialità disciplinate in termini di carico insediativo aggiuntivo e gli standard urbanistici da soddisfare rispetto alle seguenti destinazioni d'uso:

a) residenza, ed attività assimilate alla residenza;
b) produttivo ed artigianale;
c) commerciale;
d) direzionale;
e) turistico-ricettivo.

INTERO TERRITORIO COMUNALE					
	Residenziale		Produttivo/Artigianale	Direzionale/Commerciale	Turistico
	Volume	Ab.	Superficie territoriale	Superficie Lorda Pavimento	Volume
	mc	n.	mq	mq	mc
Da PRG	247.416	1.649	1.447.059	44.047	72.680
Da PAT	92.584	617	221.876	7.745	2.439
Aree strategiche	-	-	-	30.000	4.200
TOTALE	340.000	2.267	1.668.935	81.792	79.319
Standard [mq]	68.000		166.894	81.792	11.898

Tabella 1 - Dimensionamento del PAT vigente
FONTE: Norme Tecniche di Attuazione del PAT 2016 – Allegato 1 Ambiti Territoriali Omogenei

Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della L.R. 14/2017, è necessario riassumere il dimensionamento vigente nella destinazione residenziale e nella destinazione produttiva, comprendente le carature destinate al commercio, alle attività direzionali, al manifatturiero ed alle attività turistico-ricettive.

Non viene considerato il carico insediativo che il PAT 2016 ereditava dal Piano Regolatore Generale previgente (PRG) facente capo alle zone di espansione già ricomprese nelle aree di urbanizzazione consolidata del PAT 2016 e pertanto facenti capo ad aree da considerarsi già trasformate che non comportano consumo di suolo.

Per la componente residenziale viene ripreso quanto riportato nell'elaborato R05 Verifica del Dimensionamento, il quale già operava la suddivisione tra le ZTO C2 del PRG previgente, ricadenti nelle aree di urbanizzazione consolidata, e quelle ereditate dal PAT in termini di capacità insediativa da collocarsi in corrispondenza delle direttrici di sviluppo insediativo:

DIMENSIONAMENTO PREVISIONALE | RESIDENZIALE					
		PRG		PAT	
ATO	**LOCALITA'**	**C2 in consolidato**	**C2 in espansione**	**Previsione strategica PAT**	**Totale in espansione**
		mc	**mc**	**mc**	**mc**
		a)	**b)**	**c)**	**d) = b) + c)**
1	Ambito Fluviale del Piave	0	0	0	0
2	S. Andrea B. - Fagarè	40.010	8.892	5.000	13.892
3	Rovarè	0	0	8.545	8.545
4	Cavriè - S. Martino	6.322	20.673	10.000	30.673
5	S. Biagio	27.496	16.000	28.000	44.000
6	Spercenigo	568	30.937	10.000	40.937
7	Olmi	17.405	73.323	27.039	100.362
8	Nerbon	5.790	0	4.000	4.000
Intero territorio		**97.591**	**149.825**	**92.584**	**242.409**

Tabella 2 – Dimensionamento previsionale di carattere residenziale
FONTE: Calcolo su dati riportati nella Verifica del Dimensionamento del PAT 2016

Per la componente produttiva, il PAT 2016 individua un'unica Linea preferenziale di sviluppo delle attività produttive individuata, come da PTCP a completamento della zona produttiva esistente (via Agozzo), per una superficie territoriale di 220.000 mq. Risultano inoltre inespresse le previsioni legate al PRG previgente relative alle destinazioni di carattere direzionale/commerciale o turistico relative alle ZTO D3/3 e DS PND 1 per un totale di 35.891mq di superficie territoriale trasformabile riportate quale direttrici di sviluppo nel PAT 2016 (elaborato Tav. 4 Carta della Trasformabilità e R05 Verifica del Dimensionamento del PAT 2016).

Le ulteriori previsioni insediative facenti capo al PAT sono riconducibili ad accordi ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, comunque ricompresi nelle aree di urbanizzazione consolidata del PAT 2016.

DIMENSIONAMENTO PREVISIONALE | PRODUTTIVO				
		PRG	PAT	
ATO	LOCALITA'	ZTO D in espansione	Previsione strategica PAT	Totale in espansione
		mq di ST	mq di ST	mq
		a)	b)	c) = a) + b)
1	Ambito Fluviale del Piave	0	0	0
2	S. Andrea B. - Fagarè	0	0	0
3	Rovarè	0	0	0
4	Cavriè - S. Martino	0	0	0
5	S. Biagio	0	0	0
6	Spercenigo	9.900	0	9.900
7	Olmi	0	0	0
8	Nerbon	25.991	220.000	245.991
Intero territorio		**35.891**	**220.000**	**255.891**

Tabella 3 – Dimensionamento previsionale di carattere produttivo
FONTE: Calcolo su dati riportati nella Verifica del Dimensionamento del PAT 2016

Il carico insediativo legato alle aree strategiche, indicato nel dimensionamento del PAT 2016, fa riferimento ad aree oggetto di riconversione e riqualificazione, già ricomprese nel tessuto urbano consolidato e pertanto non oggetto di consumo di nuove aree.

INTERO TERRITORIO COMUNALE								
	Residenziale		Produttivo/Artigianale		Direzionale/Commerciale		Turistico	
	Volume	di cui in areali di espansione	St	di cui in areali di espansione	Slp	di cui in areali di espansione	Volume	di cui in areali di espansione
	mc	mc	mq	mq	mq	mq	mc	mc
Da PRG	247.416	149.825	1.447.059	9.900	44.047	0	72.680	38.987 (St 25.991 mq)
Da PAT	92.584	92.584	221.876	220.000	7.745	0	2.439	0
Aree strategiche	-	-	-	-	30.000	0	4.200	0
TOTALE	340.000	242.409	1.668.935	229.900	81.792		79.319	38.987 (St 25.991 mq)

Tabella 4 – Riepilogo Dimensionamento previsionale del PAT 2016 in corrispondenza degli areali di espansione
FONTE: Calcolo su dati riportati nella Verifica del Dimensionamento del PAT 2016

1.3 La Superficie Agricola Trasformabile

Il PAT 2016 determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avuto riguardo della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U) effettiva in rapporto alla Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.).

La Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U) comunale rilevata al 2012 è di *3.628,2857 ha*.

Il Rapporto S.A.U. / S.T.C. risulta pari a 3.628,2857/4.842,6808 = *74,92%*, pertanto la superficie trasformabile è pari all'1,30 % della S.A.U.: 3.628,2857 ha *1.3% = ***47,1677 ha***, pari a mq. 471.677; tale superficie costituisce il limite massimo di suolo agricolo trasformabile. Tale dato ben evidenzia l'elevato grado di integrità del territorio rurale.

2. L'INDAGINE CONOSCITIVA DI CUI ALL'ALLEGATO A

La scheda informativa, costituente l'Allegato A alla L.R. 14/2017, pervenuta mezzo pec al Comune di San Biagio di Callalta, è stata debitamente compilata, sottoscritta e trasmessa alla Giunta regionale. In data 04.10.2017 il Comune di San Biagio di Callata ha trasmesso alla Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Pianificazione Territoriale la Scheda Informativa art. 4, comma 5, della L.R. 14/2017 in formato PDF/A ed in formato .xls, ed i relativi allegati, comprensivo dello Shape file, comprendente la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 13, c. 9 e gli ambiti con asterisco richiamati nella scheda.

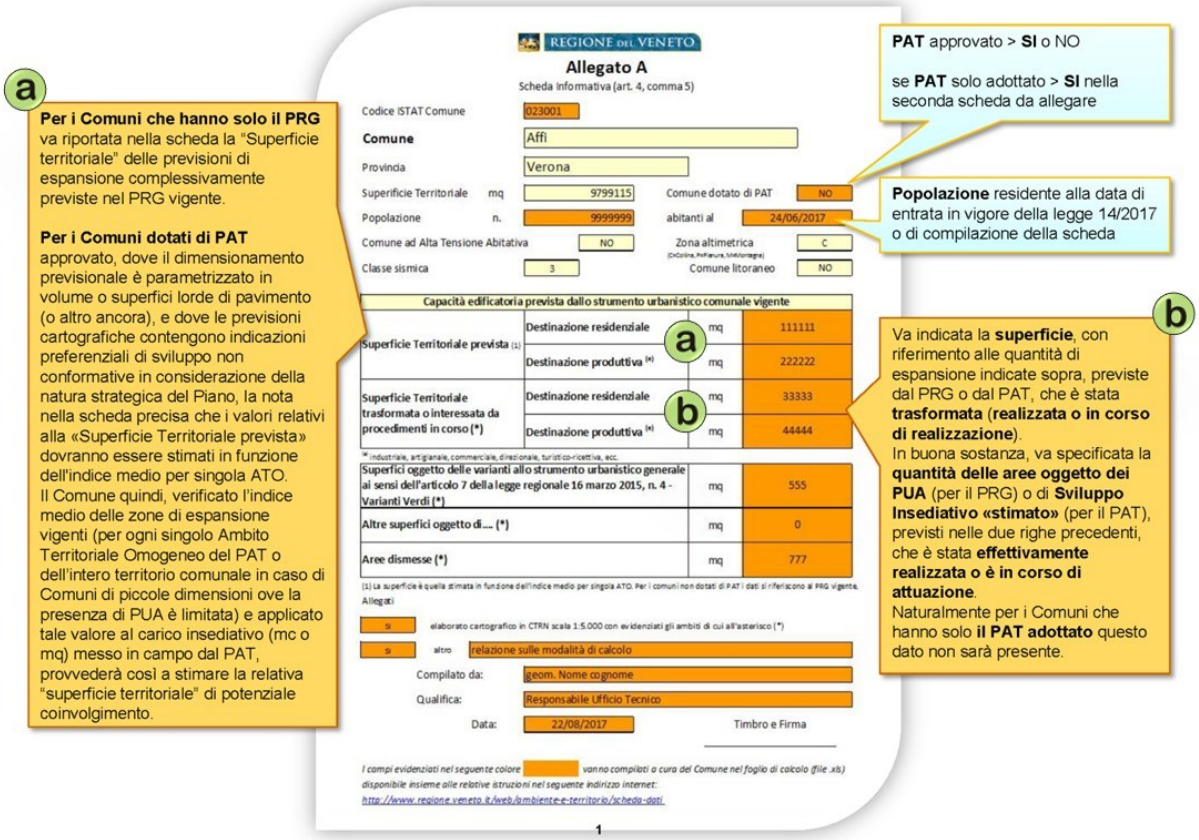

Figura 1 – Note esplicative della scheda informativa di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 14/2017
FONTE: Regione del Veneto – DGR 668/2018 Allegato B

La ricognizione effettuata ha portato ad individuare la **superficie territoriale prevista** in attuazione alle previsioni insediative del PAT, applicando al valore di carico insediativo (mc o mq) messo in campo dallo strumento strategico l'indice medio delle zone di espansione vigenti per singola ATO. In questo modo è stata stimata la relativa "superficie territoriale" di potenziale coinvolgimento la quale ammontava a 242.409 mq di tipo residenziale e 282.800 mq con destinazione produttiva o assimilabile.

A fronte di questi valori, si è provveduto alla quantificazione della **superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso** ovvero le aree realizzate, o in corso di realizzazione, in attuazione alle previsioni del PAT 2016, ricadenti al di fuori delle aree di urbanizzazione consolidata definite dalla Carta della Trasformabilità. Alla data di redazione della scheda di cui all'allegato A della L.R. 14/2017, la superficie territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso risultava essere pari a 51.112 mq con destinazione residenziale e 9.315 mq di aree a destinazione produttiva o assimilabile.

Alla data di entrata in vigore della L.R. 14/2017, il Comune di San Biagio di Callalta aveva approvato una Variante Verde ai sensi dell'art. 7 della L.r. 4/2015, contestualmente all'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi (con DCC n. 40 del 10/11/2016); si tratta di un'unica area in frazione di Olmi e di superficie territoriale pari a 1.513 mq.

Non vi erano superfici oggetto di intervento programmato dai Consorzi di Sviluppo ai sensi dell'art. 36, c. 5, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317 (art. 4, comma 2, lett. a, punto 8).

Infine, per adempiere alla ricognizione preliminare delle aree dismesse è stata verificata l'effettiva dismissione delle aree di riconversione e riqualificazione individuate nel PI vigente che non ha evidenziato la presenza di aree dismesse, non funzionali agli scopi dell'azienda.

REGIONE DEL VENETO

Allegato A

Scheda Informativa (art. 4, comma 5)

Codice ISTAT Comune	026071		
Comune	San Biagio di Callalta		
Provincia	Treviso		
Superifice Territoriale mq	48375025	Comune dotato di PAT	SI
Popolazione n.	12948	abitanti al	30/06/2017
Comune ad Alta Tensione Abitativa	NO	Zona altimetrica (C=Collina, P=Pianura, M=Montagna)	P
Classe sismica	3	Comune litoraneo	NO

Capacità edificatoria prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente			
Superficie Territoriale prevista (1)	**Destinazione residenziale**	mq	242409
	Destinazione produttiva [(a)]	mq	282800
Superficie Territoriale trasformata o interessata da procedimenti in corso (*)	**Destinazione residenziale**	mq	51112
	Destinazione produttiva [(a)]	mq	9315

[(a)] industriale, artigianale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva, ecc.

Superfici oggetto delle varianti allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 - Varianti Verdi (*)	mq	1513
Altre superfici oggetto di.... (*)	mq	0
Aree dismesse (*)	mq	0

(1) La superficie è quella stimata in funzione dell'indice medio per singola ATO. Per i comuni non dotati di PAT i dati si riferiscono al PRG vigente.

Allegati

SI elaborato cartografico in CTRN scala 1:5.000 con evidenziati gli ambiti di cui all'asterisco (*)

SI altro Relazione metodologica

Compilato da: Geom. Renato Florio

Qualifica: Responsabile Servizio Tecnico

Data: 28/09/2017 Timbro e Firma

_____

I campi evidenziati nel seguente colore vanno compilati a cura del Comune nel foglio di calcolo (file .xls) disponibile insieme alle relative istruzioni nel seguente indirizzo internet:
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/scheda-dati

Figura 2 – Scheda informativa di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 14/2017 FONTE: Comune di San Biagio di Callalta

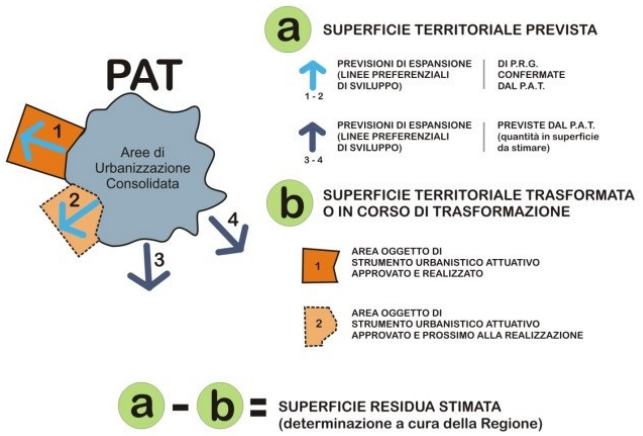

Sulla scorta dei dati trasmessi con la scheda informativa di cui al comma 2 dell'art. 4 della LR 14/2017, la Regione del Veneto ha provveduto a calcolare la **Superficie Residua Stimata** data dalla sottrazione tra la Superficie Territoriale Prevista e la Superficie Territoriale Trasformata o in corso di Trasformazione.

Questo dato ammonta per il comune di San Biagio di Callalta a 46,48 ha.

Figura 3 – Schema illustrativo delle modalità di individuazione dei dati della Scheda informativa di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. 14/2017 FONTE: Regione del Veneto – DGR 668/2018 Allegato B

3. INDIVIDUAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO NEL TERRITORIO REGIONALE (D.G.R. n. 668/2018)

L'articolo 4 della legge regionale n. 14/2017 introduce misure di programmazione e di controllo sul contenimento del consumo di suolo, affidando alla Giunta regionale importanti compiti gestionali ed attuativi.

Con la Deliberazione Della Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 avente per oggetto "Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14.", viene definita la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e l'assegnazione delle relative quantità per ogni Comune.

L'Allegato C alla D.G.R. n. 668/2018 definisce la ripartizione e l'assegnazione della quantità massima di suolo per Comune, sulla scorta della Relazione di sintesi dell'indagine conoscitiva" (Allegato A alla D.G.R. n. 668/2018) e delle "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo" (Allegato B alla D.G.R. n. 668/2018).

Figura 4 – Schema delle modalità di definizione della dotazione di suolo consumabile per Comune FONTE: Allegato C alla DGR 668/2018

3.1 Elementi correttivi per i singoli comuni

Il calcolo della quantità di superficie di suolo da assegnare a ciascun Comune appartenente ad ogni ASO, ha tenuto in considerazione le specificità territoriali singolarmente attribuibili ad ogni Comune, con individuazione di indicatori e relativi coefficienti al fine di poter meglio caratterizzare e diversificare la quantità di suolo ammissibile.

Gli elementi correttivi per i singoli comuni sono:

correttivo classe sismica

I Comuni del Veneto sono stati articolati in 3 Classi sismiche e in base all'appartenenza sono stati assegnati i seguenti valori percentuali correttivi:

- Classe sismica 2 medio alta = riduzione di 0,5%;
- Classe sismica 3 media = nessuna riduzione;
- Classe sismica 4 bassa = incremento di 0,5%.

correttivo Alta Tensione Abitativa

I comuni ad alta tensione abitativa sono stati identificati e classificati dal SISTAR, in coerenza con le direttive ISTAT.

- Tensione abitativa SI = incremento di 0,5%;
- Tensione abitativa NO = nessun correttivo.

correttivo Varianti Verdi

In base a tale rapporto tra la superficie oggetto di Varianti Verdi e la Superficie Territoriale Prevista sono state assegnate le seguenti percentuali correttive:

- da 0,0001 a 0,05 = decremento di 0,5%;
- da 0,06 a 0,10 = decremento dell'1%;
- da 0,11 a 14 = decremento dell'1,5%.

Tra gli elementi correttivi sopra riportati, il comune di San Biagio di Callalta è soggetto al correttivo per Varianti Verdi ed è soggetto all'applicazione del solo coefficiente di riduzione pari a - 0,5%.

3.2 Individuazione della quantità massima di suolo per il comune di San Biagio di Callalta

Ai sensi dell' Allegato B alla D.G.R. n. 668/2018, il comune di San Biagio di Callata è ricompreso nell'ASO 11 "Alta Pianura tra Piave e Livenza", la cui percentuale di residuo (quantità di suolo ammissibile per ASO / Residuo dell'ASO) è pari al 100,00%.

Ai fini del contenimento del consumo di suolo per le aree fortemente urbanizzate si è ritenuto opportuno valutare per ogni singolo Comune e successivamente per ASO, il rapporto tra suolo consumato (urbanizzato) e la superficie comunale, definendo 3 classi percentuali come di seguito elencate:

- da 0% ÷ 16% = nessuna riduzione;
- da 17% ÷ 40% = riduzione del 5%;
- > 41% = riduzione del 10%.

L'ASO 11 ricade nella seconda classe pertanto al valore di percentuale residua del 100,00% viene applico un correttivo pari a -5,00%; la percentuale di residuo per comuni da assegnare, detratto il correttivo, è quindi di 95,00%.

A	B	C	D	E	F	G	H
Superficie Territoriale PREVISTA	PESO	RESIDUO	RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	Quantità di consumo di suolo ammissibile per ASO	Percentuale di RESIDUO dell'ASO	CORRETTIVO	Percentuale da assegnare detratto il correttivo
(ha)	(%)	(ha)	(ha)	(ha)	(%)	(%)	(%)
TOTALE	*Rapporto: Totale PREVISTA ASO / Totale PREVISTA Veneto*	*Prevista - Trasformata*	*Residuo ridotto del 40%*	*12.793,71 ha x PESO % dell'ASO*	*Quantità di suolo ammissibile per ASO / RESIDUO dell'ASO **	*Rapporto: Superficie Urbanizzata / Superficie Comunale) [0÷16=0%; 17÷40=-5%; >41=-10%]*	*Percentuale di RESIDUO per comuni dell'ASO - CORRETTIVO*
A_i	A_i/A_t			D_{tot} x B_i	$(E_i: D_i)$ x 100	G_i	F_i - G_i
1.342,42	4,00%	688,37	413,02	413,02	100,00%	-5,00%	95,00%

** la percentuale 100% corrisponde al valore ricondotto all'intero residuo dell'ASO*

Tabella 5 - Sintesi numerica delle valutazioni svolte dalla Regione del Veneto e percentuale finale da assegnate agli ASO dopo il correttivo FONTE: Regione del Veneto – DGR 668/2018 Allegato B

Viene di seguito riportato l'estratto della tabella relativa ai valori derivanti dalla sintesi delle considerazioni svolte per la determinazione della quantità di consumo di suolo per ASO e per singolo comune:

					CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				
ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001÷0,05=-0,50%; 0,06÷0,10=-1%; 0,11÷14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	Riferimento Tabelle Allegato D
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha	
11	26071	San Biagio di Callalta	Treviso	46,48	27,89	95,00%	26,49	0,00%	0,00%	-0,50%	**26,36**	

Tabella 6 - Sintesi numerica delle valutazioni svolte dalla Regione del Veneto e valore finale assegnato per il comune di San Biagio di Callalta FONTE: Regione del Veneto – DGR 668/2018 Allegato C

Pertanto la quantità massima di suolo ammesso per il comune di San Biagio di Callalta dall'Allegato C alla D.G.R. n. 668/2018 è pari a 26,36 ha.

La D.G.R. n. 668/2018 chiarisce, ai fini applicativi, che per tutti i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile calcolato come quota rimanente di SAU Trasformabile a seguito delle previsioni operate con i PI e con le varianti ai PI.

4. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL P.A.T. AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DELLA L.R. 14/2017

La presente variante al Piano di Assetto del Territorio, già approvato con Conferenza di Servizi del 31 marzo 2016 e ratificato dalla Giunta Provinciale con propria delibera n. 83 del 18/04/2016, si applica in attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggi" con particolare riferimento all'art. 13 comma 10:

"*Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.*"

Costituiscono elaborati della presente variante i seguenti documenti:

Tav. 07 Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.R. 6 giugno 2017, n. 14 - scala 1:10.000;

Doc. 01 Relazione tecnica;

Doc. 02 Norme Tecniche di Attuazione;

Doc. 03 Dichiarazione di non necessità a V.Inc.A.;

Doc. 04 Asseverazione idraulica.

4.1 Definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata

Al fine di consentire ai Comuni di adeguarsi correttamente alle disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo mediante specifica variante urbanistica ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 14/2017, i Comuni, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della citata L.R. n. 14/2017 "confermano o rettificano" gli ambiti di urbanizzazione consolidata, inizialmente individuati ai sensi del medesimo comma.

La L.R. 14/2017, all'art. 2 lett. e) definisce gli ambiti di urbanizzazione consolidata quali "*l'insieme delle parti del territorio già edificato, comprensivo delle aree libere intercluse o di completamento destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, delle dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive, delle infrastrutture e delle viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di un piano urbanistico attuativo approvato e i nuclei insediativi in zona agricola. Tali ambiti di urbanizzazione consolidata non coincidono necessariamente con quelli individuati dal piano di assetto del territorio (PAT) ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera o), della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11*".

La D.G.R. n. 668/2018 ha chiarito che in sede di definizione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, i Comuni dovranno far riferimento alla classificazione delle aree di completamento effettuate dagli strumenti conformativi (PRG o PI), comprendendo tra queste anche le aree, destinate dallo strumento urbanistico alla trasformazione insediativa, oggetto di un piano urbanistico attuativo in fase di realizzazione.

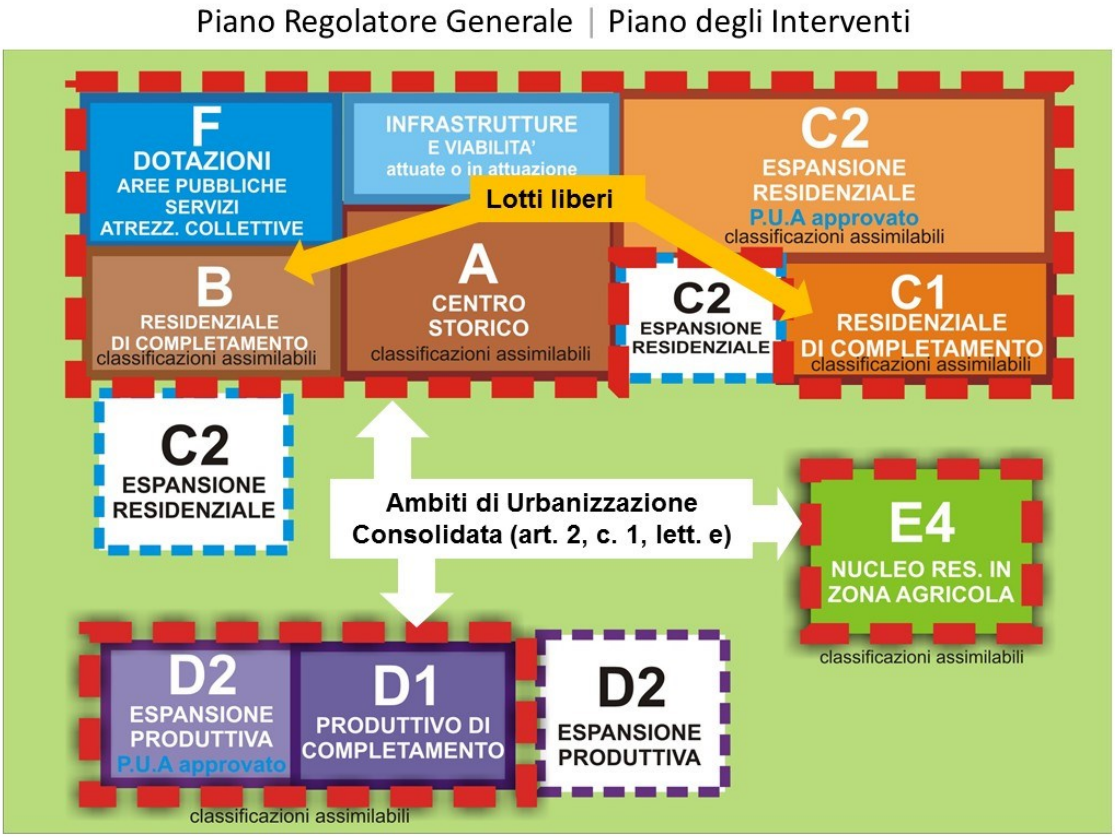

Figura 5 – Schema indicativo per la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata
FONTE: Regione del Veneto – DGR 668/2018 Allegato B

Nella perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata sono state pertanto incluse:

- le zone di completamento corrispondenti alle zone di tipo A, B, C1 e C1-LC del PI;
- le zone di espansione residenziale corrispondenti alle zone C2 con PUA approvato ovvero già edificate con previsioni finalizzate al recupero o alla riconversione;
- le zone D1, D2, D3, D4, D5 e DS già attuate ovvero per le quali il PI prevede un intervento di recupero/riconversione, nonché le zone produttive con PUA approvato;
- i nuclei di edificazione diffusa individuati dal PAT quali nuclei insediativi in zona agricola, così come precisati dal Piano degli Interventi;
- le aree destinate dal Piano degli Interventi all'attuazione di previsioni insediative relative ad accordi pubblico/privati ai sensi dell'art. 6 delle L.R. 11/2004 vigenti, così come disciplinati dall'elaborato R05 "Schedatura degli accordi art. 6 L.R. 11/2004 stipulati in sede di adozione del PAT"; concorrono a definire gli ambiti di urbanizzazione consolidata le sole previsioni di aree destinate all'edificazione con intervento edilizio diretto ovvero, qualora prescritto, provviste di strumento attuativo approvato;
- le dotazioni di aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive;

Completano l'individuazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata le infrastrutture e le viabilità già attuate o in fase di attuazione.

La perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata è riportata nell'Elaborato 1 Tav. 07 - Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.r. 6 giugno 2017, n. 14 in scala 1:10.000.

4.2 Definizione della quantità massima di consumo di suolo

I Comuni in sede di adeguamento al provvedimento in materia di contenimento del consumo di suolo provvedono, ai sensi dell'articolo 13, comma 9 della L.R. n. 14/2017, non solo alla "conferma o rettifica" degli ambiti di urbanizzazione consolidata inizialmente individuati, ma anche alla verifica dei dati trasmessi e contenuti nella "Scheda Informativa" così come indicato nell'Allegato B "Analisi, valutazioni e determinazione della quantità massima di consumo di suolo".

Successivamente alla trasmissione della scheda informativa, costituente l'Allegato A alla Legge, il comune di San Biagio di Callalta, con Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 24/10/2018, ha approvato la seconda variante al Piano degli Interventi, la cui procedura di formazione ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 era stata avviata prima dell'entrata in vigore della L.R. 14/2017 e che ha potuto concludere il procedimento di formazione del piano per effetto della deroga di cui all'art. 13 co. 3 della medesima Legge.

Pertanto i dati relativi alla **superficie territoriale prevista**, già stimati nell'attività svolta nel 2017 vengono verificati dalla presente variante.

Considerata la natura strategica del PAT, e le conseguenti previsioni non conformative, con la finalità di stimare la superficie territoriale necessaria all'attuazione di suddette previsioni, alle stesse viene applicato l'indice medio ponderato delle zone di sviluppo relative a ciascun Ambito Territoriale Omogeneo.

Nello specifico, ai fini della definizione dell'indice medio per ciascun ATO, vanno considerate le zone di espansione vigenti del PI, ovvero le zone C2, per la parte residenziale laddove l'indice è pressoché lo stesso per tutto il territorio comunale (ovvero 1,00 mc/mq), così come rilevato nell'analisi effettuata nel 2017 propedeutica alla compilazione della già citata Scheda informativa di cui all'Allegato A alla LR 14/2017.

SUPERFICIE TERRITORIALE PREVISTA | RESIDENZIALE				
ATO	**LOCALITA'**	**Dimensionamento previsionale**	**Indice medio**	**Superficie totale prevista**
		mc	**mc/mq**	**mq**
		a)	**b)**	**c) = a) / b)**
1	Ambito Fluviale del Piave	0	1,00	0
2	S. Andrea B. - Fagarè	13.892	1,00	13.892
3	Rovarè	8.545	1,00	8.545
4	Cavriè - S. Martino	30.673	1,00	30.673
5	S. Biagio	44.000	1,00	44.000
6	Spercenigo	40.937	1,00	40.937
7	Olmi	100.362	1,00	100.362
8	Nerbon	4.000	1,00	4.000
Intero territorio		**242.409**	**-**	**242.409**

Tabella 7 – Superficie territoriale prevista di carattere residenziale

Discorso diverso va fatto per le zone di carattere produttivo, le cui previsioni sono già espresse in quantitativo di superficie territoriale potenzialmente occupabile (220.000 mq dell'unica direttrice di sviluppo insediativo prevista dal PAT) cui vanno sommate le previsioni residue legate alle

capacità inespresse derivati dal PRG previgente, così come precedentemente definite per un totale di 35.891 mq.

DIMENSIONAMENTO PREVISIONALE | PRODUTTIVO				
		PRG	PAT	
ATO	LOCALITA'	ZTO D in espansione	Previsione strategica PAT	Totale in espansione
		mq di ST	mq di ST	mq
		a)	b)	c) = a) + b)
1	Ambito Fluviale del Piave	0	0	0
2	S. Andrea B. - Fagarè	0	0	0
3	Rovarè	0	0	0
4	Cavriè - S. Martino	0	0	0
5	S. Biagio	0	0	0
6	Spercenigo	9.900	0	9.900
7	Olmi	0	0	0
8	Nerbon	25.991	220.000	245.991
Intero territorio		**35.891**	**220.000**	**255.891**

Tabella 8 – Dimensionamento previsionale di carattere produttivo
FONTE: Calcolo su dati riportati nella Verifica del Dimensionamento del PAT 2016

La superficie territoriale prevista di tipo residenziale viene riconfermata pari a **242.409 mq** mentre la componente produttiva o assimilabile viene ridefinita in **255.891 mq**.

La **superficie territoriale trasformata** o **interessata da procedimenti in corso** ricomprende gli ambiti già attuati, o in corso di attuazione, per effetto delle previsioni del PI. Si tratta di ambiti ricadenti al di fuori delle aree di urbanizzazione consolidata riportate nel PAT 2016, le quali, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera e), ora vengono ricompresi all'interno del nuovo consolidato in quanto facenti capo ad interventi di edificazione diretta ovvero provvisti di PUA approvato. Appartengono a questa categoria le zone di tipo C1, le zone C2 dotate di un PUA vigente, ovvero le previsioni facenti capo ad accordi ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004 riconducibili ad intervento edilizio diretto oppure provvisti di PUA approvato.

SUPERFICIE TERRITORIALE TRASFORMATA O INTERESSATA DA PROCEDIMENTI IN CORSO | RESIDENZIALE	
INTERVENTI EDILIZI DIRETTI	**mq**
C1/152	6.098
C1/153	1.820
C1/155	1.130
ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 – ACCORDO n. 7-8 (quota parte)	11.118
TOTALE IED	***20.166***
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI APPROVATI	**mq**
C2/25 (zona priva di PUA approvato ma già trasformata)	2.567
ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 – ACCORDO n. 5	10.211
TOTALE PUA	***12.778***
TOTALE	**32.944**

Tabella 9 – Superficie territoriale trasformata di carattere residenziale

SUPERFICIE TERRITORIALE TRASFORMATA O INTERESSATA DA PROCEDIMENTI IN CORSO | PRODUTTIVO	
PIANI URBANISTICI ATTUATIVI APPROVATI	**mq**
ACCORDO EX ART. 6 L.R. 11/2004 – ACCORDO n. 24	5.637
TOTALE PUA	***5.637***
TOTALE	**5.637**

Tabella 10 – Superficie territoriale trasformata di carattere produttivo

La quantificazione della superficie territoriale trasformata ammonta a **32.944 mq** con destinazione residenziale e **5.637 mq** con destinazione produttiva.

Il Comune di San Biagio di Callalta ha approvato una Variante Verde ai sensi dell'art. 7 della L.r. 4/2015, contestualmente all'approvazione della prima variante al Piano degli Interventi (con DCC n. 40 del 10/11/2016). Si tratta di un'unica area interessata ricadente in frazione di Olmi e di superficie territoriale pari a 1.513 mq. Successivamente alla compilazione della scheda informativa di cui all'Allegato A della L.R. 14/2017, il Comune di San Biagio di Callalta non ha approvato ulteriori Varianti Verdi; non vi sono inoltre altre superfici oggetto di intervento programmato dai Consorzi di Sviluppo ai sensi dell'art. 36, c. 5, della Legge 5 ottobre 1991, n. 317.

Per quanto concerne le aree dismesse, già nella ricognizione effettuata nel 2017 l'esito della ricerca, tra le aree di riconversione e riqualificazione individuate nel PI vigente, non aveva evidenziato la presenza di aree non funzionali agli scopi dell'azienda.

Facendo seguito alla verifica dei dati di cui sopra, il residuo verificato ed aggiornato ammonta a:

RESIDUO			
DESTINAZIONE	**Superficie territoriale prevista**	**Superficie trasformata o interessata da procedimenti in corso**	**Residuo**
	mq	**mq**	**mq**
	a)	**b)**	**c) = a) - b)**
Residenziale	242.409	32.944	209.465
Produttiva	255.891	5.637	250.254
TOTALE	**498.300**	**38.581**	**459.719**

Tabella 11 – Calcolo del residuo

Dato atto del valore del residuo calcolato, la ripartizione della quantità massima di suolo per il Comune di San Biagio di Callalta viene ricalcolata, sulla scorta della metodologia già definita dall'Allegato C alla D.G.R. n. 668/2018 come di seguito riportato.

					CORRETTIVO INDICATORI PER A.S.O.			CORRETTIVO INDICATORI PER I COMUNI				
ASO	Codice ISTAT	Comune	Provincia	RESIDUO	RESIDUO RIDOTTO DEL 40%	percentuale dopo CORRETTIVO	RESIDUO DOPO CORRETTIVO	Variazione per classe sismica (2=-0,5%; 3=0%; 4=+0,5%)	Variazione per tensione abitativa (no=0%; si=+0,5%)	Variazione per varianti verdi (0,0001÷0,05=-0,50%; 0,06÷0,10=-1%; 0,11÷14=-1,5%)	QUANTITA' MASSIMA DI CONSUMO DI SUOLO AMMESSO	Riferimento Tabelle Allegato D
				ha	ha	%	ha	%	%	%	ha	
11	26071	San Biagio di Callalta	Treviso	45,97	27,58	95,00%	26,20	0,00%	0,00%	-0,50%	**26,07**	

Tabella 12 - Ripartizione della quantità massima di suolo per il Comune di San Biagio di Callalta ricalcolata sulla scorta della metodologia già definita dall'Allegato C alla D.G.R. n. 668/2018

Il nuovo valore così calcolato, pari a 26,07 ha risulta essere inferiore rispetto alla quantità massima di suolo ammesso per il comune di San Biagio di Callalta dall'Allegato C alla D.G.R. n. 668/2018 pari a 26,36 ha.

La quantità massima di suolo assegnata deve tuttavia essere rapportato al residuo effettivo della SAU trasformabile definita dal PAT 2016 per effetto delle disposizioni della D.G.R. n. 668/2018, la quale stabilisce che "*per i Comuni dotati di PAT la quantità assegnata non potrà in ogni caso superare il residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile, calcolata in sede di approvazione del PAT, ovvero a quella residua a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti*".

Pertanto la presente variante opera la verifica della quantità massima di consumo di suolo assegnata con il residuo effettivo di S.A.U. trasformabile.

La prima variante al Piano degli Interventi, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 10/11/2016, trasforma 15.763 mq ulteriori rispetto a quanto previsto nel PRG previgente, così come riportato nell'elaborato R06 – Verifica del Dimensionamento, (tabella a pag. 33), lasciando una quota di SAU trasformabile consistente e pari a 455.914 mq (45,59 ha).

La seconda variante al PI, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 24/10/2018, opera una riduzione complessiva della potenzialità edificatoria del piano previgente corrispondente a 5.260 mq (R06 – Verifica del Dimensionamento pag. 3).

Pertanto è possibile affermare che la quantità massima di consumo di suolo definita (pari a 26,07 ha) risulta essere inferiore non solo alla quantità definita dall'Allegato C alla D.G.R. n. 668/2018, ma anche del residuo effettivo di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) Trasformabile a seguito dell'approvazione del PI o sue varianti.

4.3 Aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione

La presente variante introduce una modifica al testo delle Norme Tecniche del Piano di Assetto del Territorio andando a sostituire il riferimento alla SAU trasformabile, ove presente, con le nuove disposizioni in termini di contenimento del consumo di suolo.

Suddette modifiche riguardano i seguenti articoli dell'elaborato Norme Tecniche di Attuazione del PAT:

- Art. 50 Dimensionamento insediativo e dei servizi
- Art. 51 Superficie Agricola Utilizzata e Trasformabile
- Art. 52 Piano degli Interventi

MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Testo vigente	Testo in variante
TITOLO VI - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI	**TITOLO VI - AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI**
Art. 50 Dimensionamento insediativo e dei servizi	**Art. 50 Dimensionamento insediativo e dei servizi**
(omissis)	*(omissis)*
24. Il PI dovrà verificare la capacità edificatoria residua delle aree urbanizzate a prevalente destinazione residenziale e, in base a questa, dimensionare con esattezza le nuove espansioni compatibili e le relative modalità di attuazione, nel rispetto del Dimensionamento del Piano e della SAU massima trasformabile.	24. Il PI dovrà verificare la capacità edificatoria residua delle aree urbanizzate a prevalente destinazione residenziale e, in base a questa, dimensionare con esattezza le nuove espansioni compatibili e le relative modalità di attuazione, nel rispetto del Dimensionamento del Piano e della ~~SAU massima trasformabile~~ **quantità massima di consumo di suolo**.
Art. 51 Superficie Agricola Utilizzata e Trasformabile	~~**Art. 51 Superficie Agricola Utilizzata e Trasformabile**~~
1. Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avuto riguardo della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U) effettiva in rapporto alla Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): La Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U) comunale rilevata al 2012 è di *3.628,2857 ha*. Il Rapporto S.A.U. / S.T.C. risulta pari a 3.628,2857/4.842,6808 = *74,92%*, pertanto la superficie trasformabile è pari all'1,30 % della S.A.U.: 3.628,2857 ha *1.3% = ***47,1677 ha***, pari a mq. 471.677; tale superficie costituisce il limite massimo di suolo agricolo trasformabile. Tale dato ben evidenzia l'elevato grado di integrità del territorio rurale.	~~1. Il PAT determina il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, avuto riguardo della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U) effettiva in rapporto alla Superficie Territoriale Comunale (S.T.C.): La Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U) comunale rilevata al 2012 è di *3.628,2857 ha*. Il Rapporto S.A.U. / S.T.C. risulta pari a 3.628,2857/4.842,6808 = *74,92%*, pertanto la superficie trasformabile è pari all'1,30 % della S.A.U.: 3.628,2857 ha *1.3% = ***47,1677 ha***, pari a mq. 471.677; tale superficie costituisce il limite massimo di suolo agricolo trasformabile. Tale dato ben evidenzia l'elevato grado di integrità del territorio rurale.~~
2. In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.	~~2. In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta alla SAU e del nuovo volume assentito e realizzato.~~
3. Il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovra comunale, secondo i	~~3. Il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola può essere derogato previa autorizzazione della Giunta Regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovra comunale, secondo i~~

criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 3650 del 25/11/2008 e s.m. 4. L'entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, comporta la modifica dei limiti di cui al precedente comma 0 senza che ciò comporti variante al PAT. 5. Dalla quantità SAU trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale.	~~criteri applicativi di cui alla D.G.R. n. 3650 del 25/11/2008 e s.m.~~ ~~4. L'entrata in vigore di nuove disposizioni relative al limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa quella agricola, comporta la modifica dei limiti di cui al precedente comma 0 senza che ciò comporti variante al PAT.~~ ~~5. Dalla quantità SAU trasformabile in destinazioni non agricole è esclusa la superficie agricola destinata alla realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale.~~ **Art. 51 Quantità massima di consumo di suolo** **1. Il PAT determina la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo ai sensi della LR 14/2017 ed in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della LR 14/2017.** **2. Il PI, in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica, nel rispetto delle direttrici preferenziali di sviluppo insediati; qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:** **a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dal PAT;** **b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica.** **3. La quantità massima di superficie naturale**

	e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 26,07 ettari, e riguarda ogni previsione e conseguente intervento di trasformazione permanente del territorio all'esterno degli Ambiti di Urbanizzazione Consolidata come individuati in adeguamento alla LR 14/2017, di cui all'elaborato Tav. 7 "*Ambiti di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) della L.R. 6 giugno 2017, n. 14*", in scala 1:10.000. **4. Sono sempre consentiti in deroga al limite stabilito gli interventi previsti dall'art. 12, comma1, LR 14/2017.** **5. Va predisposto idoneo piano di monitoraggio che verifichi dal momento di approvazione della presente variante e ad ogni modifica al PI, in ogni caso almeno ogni due anni, il saldo del suolo naturale e seminaturale consumato.**
TITOLO VII - ATTUAZIONE DEL PAT: GLI STRUMENTI OPERATIVI **Art. 52 Piano degli Interventi** *(omissis)* 11. I Piani degli Interventi dovranno contenere: a) l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato di attuazione delle previsioni di piano e l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato dell'ambiente; b) le valutazioni sugli andamenti della popolazione e dei principali settori economici per il periodo interessato; c) il registro dei crediti edilizi ed il Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica (relativo alla SAU); d) un registro delle varianti al PI, con indicate le date di entrata in vigore di ciascuna variante e gli ambiti all'interno dei quali le previsioni urbanistiche sono soggette a decadenza, ai sensi del comma 7 dell'art 18 della lr 11/2004. e) il monitoraggio triennale degli obiettivi di sviluppo e trasformazione e del	**TITOLO VII - ATTUAZIONE DEL PAT: GLI STRUMENTI OPERATIVI** **Art. 52 Piano degli Interventi** *(omissis)* 11. I Piani degli Interventi dovranno contenere: a) l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato di attuazione delle previsioni di piano e l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo sullo stato dell'ambiente; b) le valutazioni sugli andamenti della popolazione e dei principali settori economici per il periodo interessato; c) il registro dei crediti edilizi ed il ~~Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica (relativo alla SAU)~~ **Registro del consumo di suolo**; d) un registro delle varianti al PI, con indicate le date di entrata in vigore di ciascuna variante e gli ambiti all'interno dei quali le previsioni urbanistiche sono soggette a decadenza, ai sensi del comma 7 dell'art 18 della lr 11/2004. e) il monitoraggio triennale degli obiettivi

dimensionamento, previsti nel PAT; f) gli indirizzi generali della programmazione delle opere pubbliche per il periodo interessato nonché l'indicazione delle priorità rispetto alle opere pubbliche da finanziare con l'apporto di capitali privati; g) l'elenco degli elementi prioritari ed i relativi punteggi in ordine ad azioni performanti quali opere compensative a carico dei privati, riduzione della volumetria prevista, trasferimenti di attività da zona impropria ecc. tali da determinare una graduatoria temporale sulla selezione delle aree di espansione da attuare; h) individuare gli indicatori volti a definire la sostenibilità degli interventi ammessi in relazione alla dotazione di servizi a rete ed infrastrutture tecnologiche e provvedere alla mappatura ed all'aggiornamento delle infrastrutture presenti nel sottosuolo, stabilendo criteri uniformi per le future pose; i) il fabbisogno le modalità di dotazione di alloggi ERP da individuare nei singoli PUA come componente perequativa. *(omissis)*	di sviluppo e trasformazione e del dimensionamento, previsti nel PAT; f) gli indirizzi generali della programmazione delle opere pubbliche per il periodo interessato nonché l'indicazione delle priorità rispetto alle opere pubbliche da finanziare con l'apporto di capitali privati; g) l'elenco degli elementi prioritari ed i relativi punteggi in ordine ad azioni performanti quali opere compensative a carico dei privati, riduzione della volumetria prevista, trasferimenti di attività da zona impropria ecc. tali da determinare una graduatoria temporale sulla selezione delle aree di espansione da attuare; h) individuare gli indicatori volti a definire la sostenibilità degli interventi ammessi in relazione alla dotazione di servizi a rete ed infrastrutture tecnologiche e provvedere alla mappatura ed all'aggiornamento delle infrastrutture presenti nel sottosuolo, stabilendo criteri uniformi per le future pose; i) il fabbisogno le modalità di dotazione di alloggi ERP da individuare nei singoli PUA come componente perequativa. *(omissis)*

5. CONCLUSIONI

Congiuntamente alla presente variante sono stati prodotti i documenti propedeutici all'ottemperanza degli adempimenti valutativi in termini di compatibilità idraulica (D.G.R.V. n. 2948/2009) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (D.G.R.V. 1400/2017).

Nell'ottica di semplificazione dell'azione amministrativa, la Regione Veneto, con propria D.G.R. n. 1366 del 18 settembre 2018. ha integrato le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 668/2018 con l'indicazione alle Amministrazioni Comunali dell'opportunità di potersi avvalere dei criteri di esclusione di cui alla D.G.R. n. 1717/2013, non assoggettando a valutazione ambientale strategica (VAS) o a verifica VAS, gli strumenti urbanistici adeguati ai contenuti di cui alla Legge regionale n. 14/2017 e della DGR. n. 668/2018.

Suddetta disposizione non fa tuttavia riferimento agli adempimenti in termini di Valutazione di Incidenza; pertanto per la presente variante viene prodotta apposita dichiarazione di non necessità a V.Inc.A. di cui alla DGR 1400/2017 modello E.

La D.G.R.V. n. 2948/2009, con particolare riferimento all'allegato A, definisce che per le varianti al PAT/PATI o PI che non comportano alcuna alterazione del regime idraulico ovvero comportano un'alterazione non significativa, la valutazione di compatibilità idraulica è sostituita dalla relativa asseverazione del tecnico estensore dello strumento urbanistico attestante che

ricorre questa condizione. La presente variante allo strumento urbanistico comunale non comporta una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, e pertanto non risulta necessaria la valutazione idraulica di cui alla D.G.R.V. n. 2948/2009.

La variante costituisce un mero adeguamento tecnico alle disposizioni regionali in materia di contenimento del consumo di suolo, non prevedendo l'introduzione di nuove aree di trasformazione e non aumentando il carico insediativo.

Conegliano (TV), 25.02.2021

Il progettista incaricato

Dott. Michele Saccon
Pianificatore Territoriale

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.